

Sent. n. 82/2025 pubbl. il 04/12/2025
Rep. n. 89/2025 del 04/12/2025

N. 34/2025 LIQUID.
COM.R. eccu



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Paola Di Francesco	Presidente
dott.ssa Sofia Gancitano	Giudice relatore
dott. Marco Pesoli	Giudice

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 123/2025, sub. 1 PU;

udita la relazione del Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

ROSSI RENATO, titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. R55RNT63T20G167C e P.IVA 03372830285), con sede legale in Ospedaletto Euganeo (PD), Via Giarre n. 2

Promossa da

GLOBALTHERM S.R.L. (C.F. e P.IVA 02283570972), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Prato (PO), Via di Popolino n. 1, con l'Avv. Marco Baccichet (C.F. BCCMRC78B03G9990) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Prato, V.le della Repubblica n. 240

Motivi della decisione

OMISSIS



OMISSIS

P.Q.M.

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **ROSSI RENATO**, titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. RSSRNT63T20G167C e P.IVA 03372830285), con sede legale in Ospedaletto Euganeo (PD), Via Giarre n. 2

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa **Sofia Gancitano** e Liquidatore la dott.ssa **Roberta Osti** con studio in Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal debitore a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com";

ordina



la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, se presenti, a cura del Liquidatore;

dà atto

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

dispone

che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del debitore sino alla concorrenza dell'importo di € 1.000,00 mensili, con obbligo a carico di Rossi Renato, titolare dell'omonima impresa individuale, di depositare nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;

ordina

al debitore di versare entro e non oltre il 31.12.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;

dispone

che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 1.12.2025

Il Giudice relatore

Sofia Gancitano

Il Presidente

Paola Di Francesco

